

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza.

Numero di Registro Generale: Ricorso n. 01782/2026 REG. RIC.

Ordinanza di autorizzazione: n. 01650/2026 REG. PROV. CAU. del 16/03/2026

Parte Ricorrente: Palumbo Emma Maria

Amministrazioni Intimate: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), Università degli Studi Padova, Università degli Studi Perugia, CINECA.

OGGETTO DEL RICORSO:

Il ricorso è volto all'annullamento, previa adozione di misura cautelare, dei provvedimenti (tra cui il D.M. n. 418/2025, il D.M. n. 1115/2025 e le relative graduatorie) riguardanti le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

MOTIVI DI DIRITTO:

I. Violazione e falsa applicazione della L. n. 26/25 e del D. Lvo n. 171/25 e dei principi meritocratici cui deve tendere la pubblica selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti. Assenza di istruttoria e interpretazione costituzionalmente orientata.

Il motivo denuncia l'illegittimità dell'introduzione di criteri di punteggio e meccanismi "bonus" non previsti dalla legge delega n. 26/2025. La normativa primaria stabilisce che l'ammissione debba basarsi esclusivamente sul "punteggio conseguito negli esami di profitto" e non su premialità arbitrarie. Il Ministero, invece, ha creato una graduatoria a fasce che penalizza chi, come la ricorrente, ha superato due esami su tre ma ha legittimamente rifiutato i voti della prima sessione per tentare un miglioramento. Tale scelta ha collocato l'istante in una sezione priva di bonus (ottava sezione), rendendola di fatto esclusa a vantaggio di candidati che, pur avendo superato un solo esame, beneficino di cospicui punteggi virtuali (fino a 100 punti), stravolgendo il principio del merito reale.

II. Violazione e falsa applicazione della L. n. 26/25 e del D. Lvo n. 171/25 e dei principi meritocratici cui deve tendere la pubblica selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti. Assenza di istruttoria e interpretazione costituzionalmente orientata.

Viene censurata l'illogicità della soluzione ministeriale volta a coprire i posti vacanti attraverso la valorizzazione di un solo esame superato, anziché graduare i candidati sul punteggio complessivo reale dei tre insegnamenti previsti. Il sistema attuale produce esiti paradossali: la ricorrente, con un punteggio reale di 55,1 punti su due esami, risulta postergata rispetto a soggetti con soli 30 punti reali ma centinaia di punti "virtuali" introdotti postumamente. Tale meccanismo trasforma la selezione in una scommessa aleatoria sulle future modifiche delle regole, violando la *par condicio* e il legittimo affidamento. Si richiede, pertanto, l'eliminazione dei bonus per tutti i concorrenti o, in subordine, l'attribuzione degli stessi anche alla ricorrente, per ristabilire una graduatoria basata sull'effettiva preparazione e capacità dei candidati.

III. Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti. Assenza di istruttoria e interpretazione costituzionalmente orientata.

Il motivo contesta la decisione di non assegnare tramite scorrimento i posti rimasti vacanti (almeno 66 unità accertate tra vari Atenei), destinandoli invece a cambi sede o iscrizioni ad anni successivi. Tale prassi viola il diritto allo studio e il principio della piena saturazione dei posti disponibili, finalità primaria della programmazione universitaria. Poiché la mancata copertura dei posti contrasta con gli articoli 33 e 34 della Costituzione e con il fabbisogno sociale di medici, la ricorrente — in quanto soggetto che ha agito in giudizio per contestare l'illegittimità della selezione e della programmazione — vanta il diritto all'assegnazione diretta di tali posti vacanti, al fine di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa e il rispetto del fabbisogno formativo prefissato.

IV. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, dei DD.PP.RR. 686/1957 e 487/1994. Violazione degli articoli 3, 34 e 97 della Costituzione e della regola dell'anonimato trasparenza e par condicio dei concorrenti nei pubblici concorsi. Contraddittorietà tra più atti della P.a. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali.

Il motivo censura la gestione materiale della prova, che ha compromesso l'anonimato dei candidati. A differenza del passato, sono state eliminate le postazioni separate e le urne protette: i candidati hanno dovuto apporre le etichette sui moduli anagrafici precompilati e firmati direttamente davanti alla Commissione, che ha così potuto associare l'identità del concorrente al codice segreto prima della consegna del foglio risposte. Tale violazione è considerata decisiva poiché una parte della correzione (domande a completamento) è affidata manualmente alle commissioni locali, aumentando il rischio di manipolazioni o favoritismi. La giurisprudenza costante stabilisce che la semplice potenzialità del riconoscimento del candidato rende la procedura illegittima, trattandosi di un "pericolo oggettivo" che mina la par condicio.

V. Violazione della L. n. 264/99 e dei principi in materia di programmazione. Violazione del principio della riserva di legge e delle indicazioni di cui alla Legge delega n. 26/25. Violazione falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. con riguardo al divieto di mutare le regole della lex specialis dopo la celebrazione del concorso.

Si contesta il superamento dei limiti della Legge delega n. 26/2025 da parte del Ministero. Il Legislatore aveva imposto che l'ammissione fosse subordinata al conseguimento di tutti i CFU del primo semestre secondo "standard e modalità di verifica uniformi" (prova uguale per tutti). Il D.M. 22 dicembre 2025 ha invece introdotto modifiche sostanziali postume, consentendo l'ammissione anche con insufficienze e delegando i recuperi ai singoli Atenei con modalità arbitrarie (test locali

o orali). Questo mutamento della *lex specialis* a prove già concluse viola la riserva di legge e il divieto di modificare le regole di concorso *in itinere*, impedendo ai candidati di rimodulare la propria strategia di studio e avvantaggiando irragionevolmente chi ha ottenuto risultati peggiori nelle prove nazionali.

VI. Violazione dell'art. 11 delle preleggi. Violazione dell'art. 3, primo comma, e 97 Cost. Violazione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento della par condicio tra i concorrenti, dell'autonomia Universitaria di imparzialità, ragionevolezza, legalità e buon andamento.

Il motivo denuncia l'efficacia retroattiva della nuova disciplina ministeriale, che ha "trasfigurato" la selezione da graduatoria nazionale basata su standard univoci a un sistema dipendente da esami locali eterogenei. Tale retroattività è giudicata irragionevole poiché incide su situazioni consolidate e lede il legittimo affidamento dei candidati che avevano pianificato la preparazione sulle regole originarie. Viene inoltre rilevata la violazione dell'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), poiché il Ministero ha imposto agli Atenei un modello selettivo diverso da quello già esercitato nei bandi locali. Le giustificazioni dell'Amministrazione, basate sulla necessità di coprire i posti vacanti, sono ritenute infondate e proceduralmente scorrette: l'Amministrazione avrebbe dovuto agire in autotutela sull'intera procedura anziché stravolgere i criteri di merito a scapito dei candidati più diligenti.

CONTROINTERESSATI:

I controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'A.A. 2025/2026. L'elenco nominativo è allegato alla presente pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

In esecuzione dell'ordinanza n. 01650/2026, vengono pubblicati integralmente: il testo del ricorso, l'ordinanza di autorizzazione e l'elenco dei controinteressati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 01650/2026 REG. PROV. CAU. emessa nel procedimento n.

01782/2026 REG. RIC. L'andamento del procedimento può essere seguito tramite il portale della giustizia amministrativa <https://www.giustizia-amministrativa.it/>